

INDICE

Art. 1 Finalità

Art.2 Definizioni

Art.3 Ambito di applicazione

Art.4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art.5 Soggetti Titolari e Soggetto Designato 5 Art.6 Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

Art.7 Nomina degli Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art.8 Accesso ai sistemi e parole chiave

Art.9 Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

Art. 10 Obblighi degli Autorizzati

Art.11 Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

Art.12 Informazioni rese al momento della raccolta

Art.13 Sicurezza dei dati

Art.14 Modalità da adottare per i dati videoripresi

Art.15 Procedura per l'accesso alle immagini

Art.16 Diritti dell'interessato

Art.17 Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico

Art. 18 Impianto di videosorveglianza non pubblico

Art. 19 Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

Art.20 Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Art. 21 Modifiche regolamentari e abrogazioni

ART.1- FINALITA'

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Tuoro sul Trasimeno, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Locale, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

2. Esso determina le modalità di funzionamento del sistema tenendo conto della vigente legislazione tempo per tempo. Le basi giuridiche su cui verte fanno principalmente riferimento a: Reg. UE n.2016/679; Reg. UE n. 2016/680; Legge n. 300/1970 e ss.mm.ii.; D.LGS n.196/2003 e ss.mm.ii.; D.LGS n.81/2008; D.L. n.14/2017 conv. Legge n. 48/2017; D.LGS n. 51/2018; D.LGS 101/2018; DPR n.15/2018; Linee Guida EDPB n. 3/2019 e n. 7/2020 ; Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010.

3. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. per "titolare", l'Ente Comune di Tuoro sul Trasimeno, nella persona del Sindaco cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e. per "responsabile", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

f. per "soggetto designato" (di seguito Designato) è la persona fisica a cui il "titolare" delega specifiche funzioni;

g. per "soggetti autorizzati", (di seguito gli Autorizzato/i) le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare dal responsabile;

h. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento [punto 1) del Reg. (UE)];

i. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

k. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

m. per «impianti di videosorveglianza», salve ove diversamente indicato, sono gli impianti e sistemi di videosorveglianza fissi o mobili, anche in uso personale o veicolare. Gli impianti di videosorveglianza lavorano in stretta interconnessione con le apparecchiature in uso agli operatori e al servizio della Polizia Locale del Comune di Tuoro sul Trasimeno, compresi i sistemi di geolocalizzazione. Consentono di riprendere e registrare immagini e suoni, nonché possono consentire la localizzazione geografica, anche mediante sistemi radioconnessi;

n. per <fototrappole> sono sistemi di videosorveglianza, consistenti in fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto che non prevedono la visione diretta delle immagini. Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo. Una volta rilevato il movimento dell'uomo o dei veicoli, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

o. per «disciplinare», le disposizioni tecniche e tecnico-organizzative impartite dal titolare del trattamento dei dati, o dal responsabile del trattamento dei dati;

p. per «linea guida», le indicazioni tecniche e tecnico-organizzative emanate dal responsabile per la protezione dei dati anche al fine di informare e formare gli incaricati – soggetti autorizzati al trattamento, e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento, nonché agli incaricati e dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente Regolamento;

2. Ulteriori definizioni sono contenute nel CAD, D.L.vo 82/2005 e ss.mm. e ii., nel Regolamento (UE) 10/2014 (eIDAS - Electronic Identification and Trust Services Regulation).

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Tuoro sul Trasimeno e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale;

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale consentendo l'utilizzo condiviso con altre Forze dell'Ordine

2. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

3. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.

4. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono quelle concernenti le funzioni istituzionali demandate al Corpo di Polizia Locale di Tuoro sul Trasimeno dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla Legge Regionale n. 1/2015, dallo Statuto e dal vigente Regolamento comunale, nonché dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Tuoro sul Trasimeno, In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, come definita dalle fonti normative sopra citate e successive mm e ii. e in particolare

a. a prevenire e reprimere attività illecite, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D.lvo 267/2000, fatte salve le competenze in materia di ordine pubblico di spettanza dell'autorità di P.S.;

b. a prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado urbano, controllo delle aree dismesse e abbandono di rifiuti e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali e dirigenziali, anche in riferimento alla L. 689/1981 e con le facoltà ammesse dall'art. 13 della predetta L. 689;

c. a vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, compresi gli edifici, le pertinenze e i beni in disponibilità all'Ente, in particolare la sede del Corpo di Polizia Locale e del sistema di protezione civile;

d. a tutelare il decoro e la quiete pubblica;

e. a controllare aree specifiche del territorio comunale, anche in relazione a zone sensibili per la possibile incidentalità ed infortunistica;

f. monitorare i flussi di traffico;

5. Il sistema di videosorveglianza in uso presso il Comando di Polizia Locale di Tuoro s.T. è di tipo "integrato", consentendo l'utilizzo condiviso con altre Forze dell'Ordine, quale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio. Nel caso, i Comandi di soggetti predetti diversi dalla Polizia Locale di Tuoro sul Trasimeno quali destinatari a cui vengono comunicati i dati personali, dovranno nominare i propri Autorizzati e dovranno rispettare quanto contenuto nel presente Regolamento.

6. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. I lavoratori possono essere dotati di strumenti che consentano la localizzazione geografica, anche attraverso sistemi radio, che possa consentirne anche la rappresentazione su mappe 6 digitali, nonché abilitati alle riprese video a tutela della loro sicurezza e per una migliore gestione degli interventi sul territorio.

8. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, essendo all'uopo prevista disciplina specifica. Possono essere utilizzati per l'eventuale invio sul posto da parte della Centrale Operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale, per le contestazioni delle violazioni ai sensi del Codice della Strada.

9. L'utilizzo delle foto-trappole è finalizzata allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi e individuare le persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

Art. 5 – Soggetti Titolari e Soggetto Designato

1. Il Responsabile della Polizia locale in servizio (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale soggetto Designato del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi del presente Regolamento. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.

2. Sono Titolari del trattamento, nella persona dei rispettivi Comandanti\Responsabili, le altre Forze dell'Ordine che si trovino ad utilizzare il sistema di videosorveglianza del Comune di Tuoro sul Trasimeno, in relazione al complesso di operazioni concernenti la riprese delle immagini, la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati dallo stesso soggetto pubblico fruibili e trattati.

3 Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni. 5. I compiti affidati al Designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

6. Gli "Autorizzati" del materiale trattamento, nominati dal Responsabile e/o dal Designato, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al Designato e, agli Autorizzati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Responsabile e del Designato.

8. Il Designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

9. Il Designato custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Servizio/Corpo di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Designato;
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli Autorizzati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni, rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli Autorizzati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 – Nomina degli Autorizzati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile o il Designato designa e nomina gli Autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale
2. Gli Autorizzati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli Autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 8 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, al Designato e agli Autorizzati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli autorizzati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 9 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

– trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza, i cui posizionamenti sono individuati con atto della Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio/Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente Regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità dalle linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board – EDPB), ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 10 – Obblighi degli Autorizzati

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli Autorizzati dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 3.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 11 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutele ambientale o del patrimonio pubblico, gli Autorizzati o il Designato provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazioni delle immagini su appositi supporti.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.

3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Tuoro sul Trasimeno, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni previste dall'articolo 13 del GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679) utilizzando lo stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali del 08/04/2010, come modificate e integrate dalle Linee guida EDPB 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020, ed eventuali successive ulteriori modifiche o integrazioni.

2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera e può essere posizionato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

3. Il Comune di Tuoro sul Trasimeno si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante il sito internet istituzionale dell'Ente e altri mezzi di diffusione locale.

Art. 13 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo adeguatamente i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Vanno comunque assicurate alcune misure adeguate, obbligatorie anche dal punto di vista penalistico.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile, il Designato e gli Autorizzati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati

4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 14 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.

3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.

4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.

5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.

Art. 15– Procedura per l'accesso alle immagini

1. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

a. al Titolare, al Responsabile ed il Designato e gli Autorizzati del trattamento;

b. alle Forze di Polizia;

c. al soggetto incaricato e autorizzato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo secondo quanto disposto e consentito da contratti di appalto;

d. all'interessato del trattamento, in quanto oggetto delle riprese, che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo Art. 19 . L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante purché tali tecniche non compromettano l'integrità ed intelligibilità dei dati da fornire all'interessato;

2. Pur non essendo possibile fornire al cittadino, al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, l'accesso alle immagini, è possibile chiederne il blocco, secondo modulistica predisposta dall'ente, ossia evitare la cancellazione automatica delle immagini qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a. Presenza di un reato;

b. Richiesta pervenuta entro 24 ore dal fatto;

c. Esistenza di proposta denuncia querela effettuata presso le forze dell'ordine;

3. In caso di incidente stradale, se intervenuta la polizia locale, provvederà alla richiesta direttamente il personale preposto. In caso di intervento di altre forze dell'ordine, sarà seguita la procedura di cui al precedente comma del presente articolo, fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all' art. 16.

4. È fatto divieto al personale tecnico, al termine dell'attività di supporto alle Forze dell'ordine, detenere e conservare le immagini oggetto dell'attività in propri dispositivi di archiviazione, anche di servizio. Al termine dell'attività, se è prevista la consegna delle immagini, il personale tecnico è tenuto a farsi rilasciare apposita liberatoria od attestazione di consegna secondo il modello predisposto dal proprio ufficio o dalle forze dell'ordine.

5. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento, anche tecnico, già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso, casi per i quali viene stabilito un termine massimo di sette giorni.

Art.16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza secondo modulistica predisposta dall'ente, ha diritto:

a. di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b. ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c. di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d. di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, GDPR.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (DPO), ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, GDPR

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa; - l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa; - gli eventuali accessori in uso al momento della possibile ripresa;

- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;

- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;

- eventuali ulteriori elementi utili all'identificazione dell'interessato.

4. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo ed assenza di motivi ostativi fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

6. Qualora per motivi tecnici non si possa provvedere all'oscuramento dei dati identificativi di persone fisiche estranee senza compromettere l'integrità e intelligibilità dei dati e delle immagini da fornire all'interessato, non si potrà procedere al rilascio dei files nonché alla visione dei dati da parte dell'interessato, dandone comunicazione all'interessato.

7. Le disposizioni di cui al punto 6 non si applicano qualora le immagini, oggetto della richiesta, riprendano un chiaro ed inequivocabile evento od azione meritevole di tutela giuridica dell'interessato (incidente stradale, aggressione, scippo, etc) purché la persona oggetto di tutela sia chiaramente riconoscibile dalle immagini.

8. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare del trattamento anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, che dovrà provvedere in merito, anche in caso di diniego, entro 30 giorni.

11. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17- Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico

1. Il Comune di TUORO SUL TRASIMENO promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree di pubblica disponibilità, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:

- acquistare le attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile e metterle a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa;

- effettuare la manutenzione su tali impianti.

3. Il Comune, unico abilitato alla visione, registrazione e salvataggio delle immagini, assume su di sé gli oneri per la gestione dei dati raccolti.

Art. 18 -Impianto di videosorveglianza non pubblico

1. L'impianto di videosorveglianza deve essere installato in modo da consentire di realizzare già in fase di sviluppo i principi della proporzionalità, della buona fede e della trasparenza.

2. La videocamera deve essere installata in modo da limitare l'angolo visuale delle riprese alle sole immagini indispensabili per raggiungere le finalità perseguite (principio della proporzionalità).

3. Il privato che intende avvalersi di un impianto di videosorveglianza può utilizzarlo, di regola, solo sul proprio terreno. Il terreno adiacente può essere ripreso soltanto se il vicino ha dato il proprio consenso. Lo stesso vale per le case plurifamiliari con appartamenti in affitto o in proprietà. Anche in questo caso un inquilino o un proprietario può sorvegliare unicamente le parti di cui ha l'uso esclusivo. La ripresa delle aree comuni sarà disciplinata dalle norme vigenti. Occorre inoltre considerare che per la ripresa su suolo pubblico si applicano regole particolari.

4. Il proprietario o l'inquilino di un appartamento può riprendere la propria abitazione, incluso il balcone. La videosorveglianza dell'area d'ingresso, della tromba delle scale (pianerottoli compresi), della lavanderia o del garage è possibile solamente con il consenso della maggioranza dei condomini.

5. I responsabili della videosorveglianza devono informare con un cartello conforme GDPR 2019-2020 ben visibile tutte le persone che entrano nel campo controllato che in quel luogo si effettua videosorveglianza. 6. Se le immagini riprese sono collegate a un archivio di dati – ossia se vengono in qualche modo memorizzate – occorre indicare anche da chi si può far valere il diritto di accedervi se ciò non si evince dal contesto (principio della buona fede e diritto d'accesso).

Art. 19 - Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss., RGPD ed alle disposizioni attuative.

Art. 20 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, GDPR.

2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. 3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

Art. 21 – Modifiche regolamentari e abrogazioni

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale;

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza", approvato con deliberazione del consiglio Comunale n.49 DEL 28.11.2017

e S.M.I.